

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

# - OBBLIGHI CONTRATTUALI – CIG 860016048B



# OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

Articolo 1. Oggetto del contratto	3
Articolo 2. Durata del contratto	3
Articolo 3. Importo del servizio	3
Articolo 4. Aggiudicazione e Stipula	3
Articolo 5. Cauzione definitiva	5
Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto	5
Articolo 7. Subappalto	5
Articolo 8. Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni	5
Articolo 9. Adeguamento dei corrispettivi	6
Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento	6
Articolo 11. Oneri contrattuali	7
Articolo 12. Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti	7
Articolo 13. Responsabilità dell'Aggiudicatario e coperture assicurative	7
Articolo 14. Quinto d'obbligo	8
Articolo 15. Domicilio legale	8
Articolo 16. Luogo di esecuzione	8
Articolo 17 Trattamento dei dati personali	8
Articolo 18. Penali	9
Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso	10
Articolo 20. Foro competente	11
Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
Articolo 22. Riservatezza	11
Articolo 23. Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati	12
Articolo 24. Disposizioni finali	12



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

## Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del contratto il servizio di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., da prestare a beneficio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità o AGCM) presso la sede di Roma, p.zza G. Verdi 6/A, c.a.p. 00198, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nel relativo Capitolato tecnico.

#### Articolo 2. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dal 1° aprile 2021, con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, ad invarianza di condizioni economiche, tecniche e contrattuali.

### Articolo 3. Importo del servizio

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo, è pari a *euro* 120.000,00 Iva esclusa (ove dovuta).

L'importo complessivo del servizio a base d'asta per il biennio di durata contrattuale è pari a *euro* 80.000,00 Iva esclusa (ove dovuta), corrispondente a un costo annuale stimato di *euro* 40.000,00 Iva esclusa (ove dovuta). Tale valore resterà fisso e invariabile anche in seguito al ribasso d'asta.

L'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto è pari a euro 0,00 (zero), trattandosi di attività che non ingenerano rischi da interferenza con la stazione appaltante.

L'importo complessivo sopra indicato è da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Il servizio sarà remunerato a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti, mediante l'emissione di Ordinativi di servizio con periodicità trimestrale, fino a concorrenza dell'importo contrattuale massimo, secondo le modalità specificate agli artt. 2 e 7 del Capitolato tecnico.

Resta inteso che l'Autorità non assume alcun obbligo di attivare i servizi richiesti, nemmeno in misura minima, né alcun impegno ad esaurire il *plafond* massimo contrattuale. Le quantità annuali stimate di cui all'Allegato 1 – Elenco prezzi a base d'asta hanno valore meramente indicativo.

# Articolo 4. Aggiudicazione e Stipula

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, fatta salva eventuale esecuzione anticipata del servizio.

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà produrre il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo una delle modalità e nelle forme ivi previste.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

L'Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni "foglio" del "documento di stipula".

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall'Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MEPA (Risposta n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- o mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l'Aggiudicatario potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario;
- o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle modalità di cui al punto precedente, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale l'Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al predetto "documento di stipula" e non in relazione ad altri documenti. garantisce l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

### Articolo 5. Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del medesimo d.lgs., che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

## Articolo 6. Modalità di esecuzione del contratto

I servizi di cui all'art. 1 hanno ad oggetto le attività indicate nel Capitolato tecnico e devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità e tempistiche previste in detto Capitolato e nella documentazione di gara, nonché secondo quanto descritto nell'offerta tecnica presentata, comprensiva delle eventuali proposte migliorative. La mancata erogazione dei servizi e delle prestazioni indicate nella citata documentazione e nell'offerta tecnica presentata comporta grave inadempimento come indicato agli artt.18 e 19 dei presenti Obblighi contrattuali.

## Articolo 7. Subappalto

In considerazione della particolare natura delle prestazioni oggetto del presente appalto, il subappalto è consentito nella misura del 40% dell'importo del contratto, a condizione che vengano indicati all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

L'Autorità provvederà a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

## Articolo 8. Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

# Articolo 9. Adeguamento dei corrispettivi

In caso di sopravvenuta attivazione di una nuova corrispondente Convenzione Consip, relativamente al lotto di pertinenza, l'Autorità si riserva la facoltà di non proseguire il servizio oltre il trimestre per il quale abbia già provveduto a comunicare l'Ordinativo di servizi, qualora il Fornitore non ottemperi all'eventuale richiesta di riallineamento dei prezzi dedotti in contratto ai parametri benchmark della Convenzione stessa.

### Articolo 10. Modalità di fatturazione e pagamento

Al termine di ciascun trimestre l'Affidatario invierà una rendicontazione dettagliata delle attività svolte nel periodo, ai fini dell'approvazione dell'Autorità e per la successiva fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica di conformità dell'esecuzione della prestazione e di regolarità contributiva del Fornitore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 1. 136/10 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

Ciascuna fattura, recante la dicitura: "Sicurezza luoghi di lavoro – UAGEC 1245", dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55 s.m.i. e corredata dal Codice Unico d'Ufficio (CUU) **UFF1VB**, indicare il CIG 860016048B ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di *split payment* di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..

Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) la mancata indicazione del CIG;
- b) l'inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
- c) l'indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
- d) l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 l'AGCM non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
- e) l'emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
- f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell'invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche).



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione dei servizi previsti nel contratto.

### Articolo 11. Oneri contrattuali

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario.

### Articolo 12. Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

# Articolo 13. Responsabilità dell'Aggiudicatario e coperture assicurative

L'Aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi dell'Aggiudicatario, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il medesimo dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla vigente normativa regolante la materia.

Trova applicazione l'art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

### Articolo 14. Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'ammontare presunto dell'appalto. Oltre questo limite l'Aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

# Articolo 15. Domicilio legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

### Articolo 16. Luogo di esecuzione

I servizi indicati nel Capitolato tecnico dovranno essere eseguiti presso la sede dell'Autorità in Roma, p.zza G. Verdi n. 6/A, salvo diversa indicazione per servizi specifici (es. sopralluoghi per telelavoro)

# Articolo 17 Trattamento dei dati personali

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

### 2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

### 4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

### 5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### 6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

#### 7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).

### Articolo 18. Penali

In caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, nel presente documento e nell'offerta tecnica presentata, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale **nella misura dell'1 per mille** dell'intero importo contrattuale ovvero, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, **nella misura dello 0,5 per mille** dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo.

Inoltre, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno tempestivamente segnalate affinché l'impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. Anche in tal caso, nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC.

L'Aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l'importo contrattuale complessivo, l'Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

### Articolo 19. Risoluzione del contratto e recesso

Fermi restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto disposto dall'articolo "Penali", l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

La mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione dei servizi accessori essenziali di cui all'art.3 del Capitolato tecnico, salva comunque l'applicazione delle penali previste al precedente art.18, saranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione del contratto.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 17 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell'Autorità ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

# Articolo 20. Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di Roma.

### Articolo 21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010).

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).

### Articolo 22. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e fatte salve le eccezioni di legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il medesimo obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.



OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER AGCM

In particolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

# Articolo 23. Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati

All'atto della stipula del Contratto, l'Autorità, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nominerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'AGCM (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni di cui all'Addendum "Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati" che il Fornitore si impegna a sottoscrivere.

# Articolo 24 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 2, 6, 9, 13, 18, 19, 20, 22 e 23.